

Statuto della "FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA - ENTE DEL TERZO SETTORE"
Art. 1 (Denominazione, durata e sede legale)
E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA - ENTE DEL TERZO SETTORE", di seguito Fondazione, come da testamento pubblico in data 14 giugno 1930 N. 650 Rep. Atti Ultima Volontà del Notaio Navoni Dott. Ottorino e da testamento pubblico in data 21 novembre 1930 N. 656 Rep. Atti Ultime Volontà del Notaio Navoni Dott. Ottorino, entrambi registrati tra gli atti tra vivi con atto in data 29 dicembre 1931 N. 11173/7275 Rep. Stesso Notaio, registrato a Brescia il 18 gennaio 1932 Anno X E.F. Mod. I al N. 2932 Vol. 262, operante esclusivamente all'interno del territorio della Regione Lombardia.
La Fondazione assume nella denominazione l'acronimo "FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA - E.T.S."
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislativo N. 117 del 3 luglio 2017 e dalle leggi complementari.
La Fondazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.
La Fondazione ha sede legale in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Garibaldi 24.
La Fondazione ha l'obbligo di fare uso in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico dell'indicazione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o dell'acronimo "E.T.S."
Art. 2 (Scopi)
La Fondazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione esercita, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare la Fondazione ha lo scopo di mantenere e ripristinare un elevato standard di servizi in favore di tutta la collettività ed intende operare per:

1. la tutela, la manutenzione, la valorizzazione, la conservazione e l'uso pubblico dello storico edificio sito in Palazzo-
lo sull'Oglio Via Garibaldi 24 e del parco annesso;

2. l'attivazione di iniziative per la realizzazione di un Sistema del Museo diffuso della Città;

3. l'apertura al pubblico e la cura del parco annesso all'edificio;

4. la ricerca, la documentazione e lo studio del patrimonio storico e artistico-culturale palazzolese;

5. l'incremento e la raccolta di documenti, studi, memorie e altro materiale attinente allo scopo della Fondazione;

6. la pubblicazione di ricerche sulla storia locale, valorizzando i propri archivi e quelli ricevuti in comodato o uso;

7. lo sviluppo di iniziative per la conoscenza e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio palazzolese;

8. favorire ogni attività ed iniziativa che abbia attinenza con le finalità della Fondazione stessa.

La Fondazione potrà, nei limiti ex lege previsti e previa delibera del Comitato Direttivo, svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui al precedente articolo purché ad esse secondarie e strumentali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, pertanto, potrà, nei limiti sopra specificati, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga op-

portuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico.

Art. 3 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal netto delle attività lasciate dal fondatore, costituite dal Palazzo Cicogna-Rampana sito in Via Mura 75 a Palazzolo sull'Oglio, da vari altri immobili e titoli risultanti dall'inventario allegato all'atto in data 19 gennaio 1989 N. 27539/5566 Rep. Notaio Ambrosetti dott. Sergio, registrato a Romano di Lombardia il 26 gennaio 1989 al N. 61 S. 1, da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo e dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 4 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'articolo 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 5 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, Enti Pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria

non destinata ad incrementare il patrimonio, da eventuali utili-
li di gestione.
Tali utili dovranno essere reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale, nei limiti
di cui all'art. 2 dello Statuto.
Art. 6 (Organi della Fondazione)
La Fondazione è retta da un Comitato Direttivo, presieduto di diritto dal Presidente della Fondazione. Gli organi della Fon-
dazione sono:
1. il Presidente della Fondazione;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Collegio dei Garanti;
4. l'Organo di Controllo.
Art. 7 (Presidente)
Il Presidente della Fondazione, già designato dal Consiglio Comunale all'atto della istituzione, è eletto a maggioranza assoluta ogni cinque anni dal Comitato Direttivo e deve essere
un membro del Comitato stesso. In particolare, è compito del Presidente:
- convocare e presiedere le adunanze del Comitato Direttivo;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.
In caso di impedimento temporaneo o di assenza, il Presidente viene provvisoriamente sostituito dal Vice-Presidente.
Il Presidente è eleggibile per un massimo di due mandati.
Alla scadenza del suo mandato, se non rieletto, diventa membro
di diritto del Comitato dei Garanti.
La carica è gratuita.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione
e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.
Art. 8 (Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo di sette membri, è designato dal Colle-

gio dei Garanti ed è composto:
- dall'Assessore alla Cultura di Palazzolo sull'Oglio;
- da tre membri individuati tra una rosa di nomi proposta dagli Enti cittadini che per Statuto svolgono attività di carattere storico-artistico e culturale che nel quinquennio hanno collaborato attivamente con la Fondazione, previa osservanza di specifica procedura di evidenza pubblica a cura della "FONDAZIONE CICOGNA - RAMPANA - E.T.S.";
- da tre membri tra gli emeriti cittadini, previa osservanza di specifica procedura di evidenza pubblica a cura della FONDAZIONE CICOGNA RAMPANA E.T.S."
In caso di morte, decadenza o dimissioni di un membro, il Collegio dei Garanti provvede alla sua sostituzione nei rispetto dei criteri elencati ai precedenti punti.
Il Comitato Direttivo, eletto il Presidente, procederà alla elezione del Vice-Presidente.
Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 9 (Funzionamento del Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 4 (quattro) volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 4 (quattro) Consiglieri.
La convocazione verrà fatta con raccomandata o via mail contenente l'ordine del giorno, spedita ai componenti del Comitato Direttivo, presso il loro domicilio, almeno otto giorni prima della riunione.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Un consigliere assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Comitato è considerato decaduto.
Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.
Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.
Delle delibere sarà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante; quest'ultimo sarà scelto di volta in volta tra i componenti del Comitato Diret-

tivo.

Art. 10 (Competenze del Comitato Direttivo)

Sono di competenza del Comitato Direttivo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) la redazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con altre istituzioni;
- e) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- f) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- g) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- h) le modifiche statutarie che saranno approvate soltanto con il voto favorevole dei due terzi i componenti del Comitato Direttivo e il voto favorevole del Presidente;
- i) l'individuazione nei limiti ex lege previsti delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali;
- l) l'indicazione degli Enti cittadini che svolgono per Statuto attività di carattere storico-artistico e culturale, che avendo collaborato con la Fondazione nel corso del mandato del Comitato Direttivo in carica, saranno chiamati a proporre una rosa di candidati al Collegio dei Garanti in fase di rinnovo della nomina del Comitato Direttivo.

Per quanto riguarda le attività storico-culturali, il Comitato

Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di persone dal-

le specifiche competenze preferibilmente del territorio, che potranno formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.

Art. 11 (Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è costituito dal Presidente uscente, dagli ex Presidenti della Fondazione, purchè non rivestano ruoli istituzionali all'interno della Fondazione e non siano candidati ad essi e dal Sindaco.

Si riunisce su convocazione del Presidente uscente alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo, per rinnovare la nomina dei componenti.

La seduta del Collegio dei Garanti, presieduta dal Presidente uscente è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con i membri presenti e delibera a maggioranza.

Nel caso in cui il Presidente uscente sia candidato nel Comitato Direttivo da eleggere, il Collegio dei Garanti sarà presieduto dall'ex Presidente più anziano.

Il Collegio dei Garanti, che ha il compito di tutelare la continuità della missione culturale della Fondazione ai sensi dello Statuto, potrà esprimere osservazioni e raccomandazioni al Comitato Direttivo in ordine all'attività della Fondazione.

Allo scopo il Collegio dei Garanti è convocato a richiesta della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Sindaco.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi componenti.

L'Organo di Controllo dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità
sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio so-
ciale sia stato redatto in conformità alla legge.
L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e
s.m.i.
Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, all'Organo di Controllo potrà essere affidata anche l'attività di revisione legale dei conti.
L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.
Art. 13 (Bilancio consuntivo)
Per ogni esercizio sociale, la Fondazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.
L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestiona-
le della Fondazione e le modalità di perseguimento delle fina-
lità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entra-
te comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento.
Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

Art. 14 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Comitato Direttivo con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 15 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Comitato Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 (Norme Finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 16 (Norma Transitoria)

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel predetto registro.

F.to Rossi Gian Andrea

F.to Sergio Ambrosetti Notaio

